

.01

LUGLIO 2018



# olympialex

## review

DIREZIONE SCIENTIFICA: FABIO IUDICA - ANGELA BUSACCA



## LO SPORT ENTRA COME ELEMENTO DI SISTEMA NEL CODICE PENALE: UNA PRIMA LETTURA DEL NUOVO ART. 586-BIS C.P. SUL MULTIFORME “DELITTO DI DOPING”\*

Armando Argano<sup>1</sup>

**Abstract:** Questo breve articolo offre una sintetica analisi a prima lettura dell’art. 586-bis del Codice Penale, introdotto in attuazione dell’innovativo principio di “riserva di codice” e recante alcune modificazioni ai delitti di uso, somministrazione e commercio di sostanze dopanti per lo sport.

*This brief paper gives a concise analysis at first reading of the art. 586-bis Italian Criminal Code, introduced by means of the new principle of the “rule of code” and containing some modifications in the area of the crimes related to use, administration and commerce of prohibited substances for sport.*

**Keywords:** Antidoping - sostanze proibite - pratiche proibite - *ignorantia legis non excusat* - riserva di codice - delitto di doping - sport - giustizia sportiva - WADA

*Antidoping - prohibited substances - prohibited methods - ignorantia legis non excusat - rule of criminal code - crime of doping - sport - sport justice - WADA*

\*\*\*

Ferme restando le parallele sanzioni previste dall’ordinamento sportivo, a decorrere dal prossimo 6 aprile 2018, quello che nella prassi è chiamato semplicemente “delitto di doping” viene modificato e traslato nel Codice Penale, mediante abrogazione dell’art. 9 della Legge 14 dicembre 2000 n. 376<sup>2</sup> e introduzione in sua vece dell’art. 586-bis c.p., recante in rubrica “*Utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti*”.

Ciò si deve all’entrata in vigore del D.Lgs. 1 marzo 2018 n. 21<sup>3</sup>, con cui il legislatore ha finalmente introdotto nell’ordinamento, contestualmente dandovi una prima attuazione, il fondamentale

---

\* Contributo sottoposto a procedura di referaggio *double blind*.

1 Avvocato, componente Corte d’Appello Federale FIJKAM e FISE, presidente Commissione di Garanzia FIPE, coordinatore del Centro Studi Diritto e Medicina dello Sport.

2 “*Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping*”, pubblicata nella Gazz. Uff. 18 dicembre 2000, n. 294.

3 Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 marzo 2018 n. 68, recante “*Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell’articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103*”.



principio della cosiddetta “riserva di codice”.

L’art. 1 del decreto, infatti, introduce *ex novo* nel Codice Penale anche l’art. 3-bis, a mente del quale “*Nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell’ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia*”.

Con ciò si pone, se non fine, almeno un freno<sup>4</sup> alla schizofrenica e sciatta abitudine legislativa di introdurre norme incriminatrici all’interno di provvedimenti *omnibus* o destinati a disciplinare settori del diritto a malapena collegati tra loro.

Il Governo aveva infatti avuto dal Parlamento delega affinché fosse data “*attuazione, sia pure tendenziale, del principio della riserva di codice nella materia penale, al fine di una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e quindi dell’effettività della funzione rieducativa della pena, presupposto indispensabile perché l’intero ordinamento penitenziario sia pienamente conforme ai principi costituzionali, attraverso l’inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose previste da disposizioni di legge in vigore che abbiano a diretto oggetto di tutela beni di rilevanza costituzionale, in particolare i valori della persona umana, e tra questi il principio di uguaglianza, di non discriminazione e di divieto assoluto di ogni forma di sfruttamento a fini di profitto della persona medesima, e i beni della salute, individuale e collettiva, della sicurezza pubblica e dell’ordine pubblico, della salubrità e integrità ambientale, dell’integrità del territorio, della correttezza e trasparenza del sistema economico di mercato*”.

È palese, ancorché implicito, il rafforzamento del principio generale del diritto *ignorantia legis non excusat*, sancito per il sistema penale dall’art. 5 c.p., atteso che la razionalizzazione topografica di fondamentali norme incriminatrici renderà ancora più difficile, di quanto già non sia, giustificare processualmente la cosiddetta ignoranza inevitabile, ossia l’errore cognitivo, incidente sull’elemento soggettivo, in cui si possa incorrere circa il significato e la portata del reato<sup>5</sup>.

Invero il novello art. 586-bis c.p. reitera, sia pur con alcune rilevanti modificazioni, la disciplina già contenuta nell’abrogato art. 9 Legge 376/2000, come risulta dalla piana lettura della tabella di comparazione che segue (le differenze testuali sono evidenziate in grassetto):

---

4 Nel comunicato 47 dell’8 febbraio 2018 il Governo affermava, all’esito dell’esame definitivo, che “*Le nuove disposizioni avviano a un processo virtuoso che freni la proliferazione della legislazione penale, rimetta al centro del sistema il codice penale e ponga le basi di un più ragionevole rapporto fra il rilievo del bene tutelato e la corrispettiva sanzione penale. Sul piano generale, va evidenziato che il decreto non interviene, operando una trasposizione dalla legge speciale al Codice penale della relativa fattispecie incriminatrice, nei casi in cui sussista una forte interrelazione dei singoli precetti penali con la disciplina di base che già li contiene, come ad esempio nel caso delle disposizioni penali in materia di sicurezza nella circolazione stradale, ancorché le stesse siano comunque preposte alla tutela della vita e dell’incolumità personale*”.

Cfr. <http://www.governo.it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-69/8928>

5 Com’è noto l’art. 5 c.p. venne dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale, con sentenza 24 marzo 1988 n. 364, nella parte in cui non esclude dall’inescusabilità dell’ignoranza della legge penale l’ignoranza inevitabile.



<b>art. 9 Legge 376/2000</b>  (abrogato e in vigore solo fino al 5 aprile 2018)	<b>art. 586-bis Codice Penale</b> (in vigore dal 6 aprile 2018)
<p>1) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645 chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste <b>all'articolo 2, comma 1</b>, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze.</p> <p>2) La pena di cui al <b>comma 1</b> si applica, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a chi adotta o si sottopone alle pratiche mediche ricomprese nelle classi previste <b>all'articolo 2, comma 1</b>, non giustificate da condizioni patologiche e idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero dirette a modificare i risultati dei controlli sul ricorso a tali pratiche.</p> <p>3) La pena di cui <b>ai commi 1 e 2</b> è aumentata:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) se dal fatto deriva un danno per la salute;</li><li>b) se il fatto è commesso nei confronti di un minorenne;</li><li>c) se il fatto è commesso da un componente o da un dipendente del <b>CONI</b> ovvero di una federazione sportiva nazionale, di una società, di un'associazione o di un ente riconosciuti dal <b>CONI</b>.</li></ul>	<p>1) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645 chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste <b>dalla legge</b>, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze.</p> <p>2) La pena di cui al <b>primo comma</b> si applica, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a chi adotta o si sottopone alle pratiche mediche ricomprese nelle classi previste <b>dalla legge</b> non giustificate da condizioni patologiche e idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero dirette a modificare i risultati dei controlli sul ricorso a tali pratiche.</p> <p>3) La pena di cui <b>al primo e secondo comma</b> è aumentata:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) se dal fatto deriva un danno per la salute;</li><li>b) se il fatto è commesso nei confronti di un minorenne;</li><li>c) se il fatto è commesso da un componente o da un dipendente del <b>Comitato olimpico nazionale italiano</b> ovvero di una federazione sportiva nazionale, di una società, di un'associazione o di un ente riconosciuti dal <b>Comitato olimpico nazionale italiano</b>.</li></ul>



<b>art. 9 Legge 376/2000</b>  (abrogato e in vigore solo fino al 5 aprile 2018)	<b>art. 586-bis Codice Penale</b> (in vigore dal 6 aprile 2018)
<p>4) Se il fatto è commesso da chi esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione temporanea dall'esercizio della professione.</p> <p>5) Nel caso previsto dal <b>comma 3, lettera c)</b>, alla condanna consegue l'interdizione permanente dagli uffici direttivi del <b>CONI</b>, delle federazioni sportive nazionali, società, associazioni ed enti di promozione riconosciuti dal <b>CONI</b>.</p> <p>6) Con la sentenza di condanna è sempre ordinata la confisca dei farmaci, delle sostanze farmaceutiche e delle altre cose servite o destinate a commettere il reato.</p> <p>7) Chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi <b>di cui all'articolo 2, comma 1</b>, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente, destinati alla utilizzazione sul paziente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 5.164 a euro 77.468.</p> <p>7-bis) La pena di cui al comma 7 si applica al farmacista che, in assenza di prescrizione medica, dispensi i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi di cui all'articolo 2,</p>	<p>4) Se il fatto è commesso da chi esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione temporanea dall'esercizio della professione.</p> <p>5) Nel caso previsto dal <b>terzo comma</b>, lettera c), alla condanna consegue l'interdizione permanente dagli uffici direttivi del <b>Comitato olimpico nazionale italiano</b>, delle federazioni sportive nazionali, società, associazioni ed enti di promozione riconosciuti dal <b>Comitato olimpico nazionale italiano</b>.</p> <p>6) Con la sentenza di condanna è sempre ordinata la confisca dei farmaci, delle sostanze farmaceutiche e delle altre cose servite o destinate a commettere il reato.</p> <p>7) Chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi <b>indicate dalla legge, che siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero idonei a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze</b>, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente destinati alla utilizzazione sul paziente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 5.164 a euro 77.468.</p>



<b>art. 9 Legge 376/2000</b> (abrogato e in vigore solo fino al 5 aprile 2018)	<b>art. 586-bis Codice Penale</b> (in vigore dal 6 aprile 2018)
comma 1, per finalità diverse da quelle proprie ovvero da quelle indicate nell'autorizzazione all'immissione in commercio.	

Al di là di qualche ripulitura testuale, qui non rilevante, dal confronto fra le due disposizioni emerge che:

- per la individuazione delle pratiche mediche e le classi di sostanze proibite, l'art. 586-bis commi 1, 2 e 7 c.p. fa ora riferimento, onnicomprensivo e più flessibile, alla “legge”, laddove l'art. 9 rimandava unicamente all'art. 2 comma 1 della Legge 376/2000, ossia alla individuazione fatta con “*decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive*”<sup>6</sup>;
- l'uso e la somministrazione di sostanze dopanti (comma 1), così come l'adozione e la sottoposizione a pratiche mediche vietate (comma 2), non mutano e restano delitti a dolo specifico, essendo richiesto che il soggetto agente persegua il fine di alterare le prestazioni agonistiche o il risultato dei controlli antidoping<sup>7</sup>;
- invariate rimangono, per i suddetti reati, le tre aggravanti previste al comma 3, la cui lettera c) include specificamente gli appartenenti al mondo dello sport in ambito CONI, e quella prevista al comma 4 per gli esercenti professioni sanitarie;
- nel caso previsto dal comma 3 lett. c), si conferma anche la sanzione accessoria della interdizione permanente dagli uffici direttivi di CONI, enti da questo riconosciuti, società e associazioni;
- viene invece modificato profondamente, al nuovo comma 7, il delitto di commercio di farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi indicate dalla legge, atteso che (peraltro con formulazione affatto perspicua):
  1. mentre era prima configurato come reato a dolo generico<sup>8</sup>, è ora in parte strutturato alla stregua del dolo specifico, essendo richiesto - limitatamente alle sostanze vietate che siano idonee “*a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo*” - che la

6 Cass. pen., sez. III, 27 marzo 2014 n. 36700, in Foro It., Rep. 2014, Sport [6450], n. 65: “*In tema di legislazione «antidoping», deve attribuirsi carattere meramente ricognitivo alle tabelle ministeriali contenenti la classificazione delle sostanze vietate, di tal che la loro mancata acquisizione non impedisce al giudice di riconoscere comunque la riconducibilità di una determinata sostanza al novero di quelle da considerare illecite, avuto riguardo alle sue oggettive caratteristiche (principio affermato, nella specie, con riguardo alla ritenuta responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 9, 7° comma, l. n. 376/2000, consistito nel commercio illegale di farmaci a base di testosterone, dotati, quindi, di proprietà anabolizzanti)*”.

7 Il dolo specifico consiste notoriamente nella coscienza e volontà di perseguire uno scopo e concorre alla consumazione del reato anche se il fine che il reo si è prefigurato non si realizza: costituisce pertanto un *quid pluris* che in concreto restringe la portata punitiva della fattispecie rispetto alle ipotesi di dolo generico, ossia alla configurazione base dell'elemento psicologico delittuoso ex art. 43 c.p., secondo cui sono sufficienti la rappresentazione e la volontà dell'evento.

8 Da ultimo cfr. Cass. pen., sez. III, 28 febbraio 2017 n. 19198, 2017, in Foro It., Rep. Sport [6450], n. 32.



condotta criminosa sia posta in essere al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti<sup>9</sup>;

2. di contro, l'elemento soggettivo del reato rimane il dolo generico quante volte il commercio vietato riguardi sostanze vietate idonee “*a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze*” (vi è dunque un parziale contrasto con la rubrica dell'articolo in cui il comma è contenuto, facendo essa esplicito e complessivo riferimento al dolo specifico);
- viene infine abrogato del tutto il comma 7-*bis* dell'art. 9 Legge 376/2000, introdotto addirittura poco più di un mese fa e di cui non si sentirà la mancanza<sup>10</sup>, il quale sanzionava specificamente il farmacista che, in assenza di prescrizione medica, dispensasse i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi delle sostanze dopanti, per finalità diverse da quelle proprie ovvero da quelle indicate nell'autorizzazione all'immissione in commercio.

In conclusione si può osservare che, con questo ulteriore tassello della profonda riforma varata con la legge delega 103/2017, lo sport - inteso come elemento essenziale della salute pubblica e della realizzazione della persona - entra finalmente quale norma di sistema nel Codice, tempio del diritto penale<sup>11</sup>.

Le condotte di cui all'art. 586-*bis* c.p. non hanno invece subito alcuna modifica strutturale o sanzionatoria nell'ordinamento sportivo, che sulle stesse opera in parallelo, come risulta dalla nuova versione del Codice Mondiale Antidoping della WADA<sup>12</sup>, entrato in vigore il 1° aprile 2018 e dagli emendamenti che vi sono stati apportati rispetto alla precedente versione<sup>13</sup>.

---

9 Naturalmente continua a rimanere estranea alla fattispecie delittuosa la condotta di chi non persegua il fine di alterare la prestazione sportiva: cfr. Cass. pen., sez. II, 19 dicembre 2012 n. 843., in Foro It., Rep. 2013, Sport [6450], n. 68.

10 In vigore dal 15 febbraio 2018 e aggiunto dall'art. 13 comma 1 Legge 11 gennaio 2018 n. 3, recante “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute” (pubblicata nella Gazz. Uff. 31 gennaio 2018, n. 25).

11 Prima della disposizione in commento si annoverano infatti solo i precedenti “settoriali” dell'art. 583-*quater* c.p. (introdotto con D.Lgs. 8/2007) sulle lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, e dell'art. 635 comma 2 n. 4 (introdotto con D.lgs. 7/2016) sul danneggiamento di attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

12 Cfr. [https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/wada\\_anti-doping\\_code\\_2018\\_english\\_final.pdf](https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/wada_anti-doping_code_2018_english_final.pdf)

13 Cfr. [https://www.wada-ama.org/sites/default/files/2015\\_code\\_november2017\\_amendments\\_en.pdf](https://www.wada-ama.org/sites/default/files/2015_code_november2017_amendments_en.pdf)